

VADEMECUM INSERIMENTO W310

Convenzione fra l'INPS e la Confederazione Esercenti Agricoltura Artigianato Commercio (ES.A.AR.CO.) per la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale, ai sensi della legge 4 giugno 1973, n.311. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti.

SOMMARIO: L'Istituto assume il servizio di esazione dei contributi di assistenza contrattuale che le imprese iscritte alla Confederazione Esercenti Agricoltura Artigianato Commercio (ES.A.AR.CO.) verseranno congiuntamente ai contributi obbligatori con il flusso UNIEMENS.

In data 5 dicembre 2014 tra l'INPS e la Confederazione Esercenti Agricoltura Artigianato Commercio (ES.A.AR.CO.) è stata stipulata una convenzione, approvata con determinazione commissariale n.130 del 30 luglio 2014, per la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale, ai sensi di quanto stabilito dalla legge 4 giugno 1973 n.311

Si illustrano, di seguito, i punti salienti relativi all'applicazione della convenzione.

- **Modalità di riscossione**

La riscossione dei contributi per assistenza contrattuale stabiliti dai contratti di lavoro, dovuti dalle imprese iscritte all'associazione, sarà effettuata dall'INPS, a favore delle associazioni sindacali in regola con gli obblighi contributivi, unitamente alla riscossione dei contributi obbligatori dovuti dai datori di lavoro all'INPS, così come stabilito dal D.M. 5 febbraio 1969 e successive modificazioni e integrazioni e sarà operata con le medesime modalità e la medesima periodicità.

La circostanza che l'esazione del contributo avvenga congiuntamente a quella dei contributi obbligatori, non altera la natura volontaria del contributo associativo ed è pertanto escluso per l'Istituto qualsiasi obbligo di esazione coattiva del contributo associativo stesso.

- **Misura del contributo**

L'INPS considererà versato a titolo di contributo di assistenza contrattuale, di cui alla presente convenzione, il solo importo che verrà indicato dai datori di lavoro nell'UNIEMENS.

Qualora il datore di lavoro non versi per intero l'importo dei contributi obbligatori dovuti, entro le scadenze previste dalla normativa vigente, la quota versata a titolo di contributo di assistenza contrattuale sarà attribuita a scomputo del debito per contributi previdenziali ed eventuali oneri accessori.

L'INPS non effettuerà alcun intervento diretto o di controllo nei confronti dei datori di lavoro, relativamente al versamento dei contributi oggetto della presente convenzione.

- **Costi**

I costi individuati dall'Istituto per il servizio di riscossione dei contributi di assistenza contrattuale sono stati aggiornati, per l'anno 2015, con Determinazione commissariale n. 48 del 23 dicembre 2014.

Per la convenzione di cui trattasi è previsto il seguente importo:

- contributi per assistenza contrattuale per ogni UNIEMENS € 0,17

La variazione annuale dei costi sarà oggetto di apposita comunicazione scritta, a seguito della quale l'associazione ha facoltà di recedere entro 60 giorni dalla stessa comunicazione.

Sono a carico dell'associazione oltre alle spese, ogni altro onere, anche fiscale, inerente alla presente convenzione.

Modalità di versamento delle quote di assistenza contrattuale

L'INPS corrisponderà all'associazione - Sede nazionale - senza onere di interessi né a qualsiasi altro titolo, somme pari agli importi riscossi per contributi di assistenza contrattuale risultanti dall'UNIEMENS al netto dei costi per il servizio di riscossione.

Il versamento avverrà entro la fine del mese successivo a quello di elaborazione dell'UNIEMENS.

Unitamente al versamento di cui al primo comma, le Strutture periferiche dell'INPS metteranno a disposizione dell'associazione, con riferimento agli UNIEMENS elaborati in ciascun mese, i dati relativi alle imprese che hanno versato il contributo di assistenza contrattuale, con l'indicazione del periodo contributivo e dell'ammontare del versamento.

Qualora l'importo dell'acconto periodico dovuto all'associazione risulti inferiore ad Euro 50,00 (cinquanta/00), l'Istituto provvederà ad accantonare le somme dovute fino al raggiungimento di un importo da versare pari o superiore ad Euro 50,00.

L'INPS è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità, ove le rimesse di cui al comma precedente dovessero avvenire oltre il termine convenuto, a causa di difficoltà operative connesse alle esigenze prioritarie di assolvimento dei compiti istituzionali.

- **Clausola di salvaguardia**

L'INPS è esonerato - e l'associazione lo riconosce esplicitamente - da ogni e qualsiasi responsabilità, nei confronti delle imprese aderenti alla stessa associazione e, comunque, verso i terzi e verso chicchessia, derivante dall'applicazione della presente convenzione. In specie, l'Istituto si intende sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di pignoramento presso terzi, eseguito da creditori dell'associazione stipulante o di strutture associate alla stessa, sulle somme oggetto della presente convenzione, anche in relazione a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula della convenzione.

L'Istituto è estraneo ai rapporti intercorrenti tra gli associati e l'associazione alla quale i predetti soggetti sono iscritti.

Pertanto l'associazione stipulante esonera l'INPS da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dai suddetti rapporti, ivi compresi quelli relativi all'eventuale restituzione delle somme versate dalle imprese per contributi di assistenza contrattuale.

L'associazione è tenuta, inoltre, al rimborso, a semplice presentazione di nota specifica, delle spese sostenute dall'Istituto laddove lo stesso risulti convenuto o chiamato in giudizio in controversie giudiziarie per questioni attinenti o comunque connesse ai rapporti intercorrenti tra gli associati e l'associazione alla quale essi sono iscritti. Le spese di cui sopra saranno quantificate nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa sui compensi professionali.

L'INPS si riserva la facoltà di sospendere l'efficacia del presente negozio giuridico ove sorgano contestazioni: sull'uso della denominazione, dell'acronimo, del logo dell'associazione sindacale;

sul legittimo esercizio dei corrispondenti poteri statutari, nonché a seguito della perdita da parte dell'associazione sottoscrittore dei requisiti prescritti ex lege per accedere alla stipula della presente convenzione o qualora intervengano disposizioni normative e/o regolamentari che rendano opportuna e/o necessaria, nell'interesse dell'INPS, l'adozione di un nuovo testo che regoli il negozio giuridico.

L'Istituto si riserva, comunque, la facoltà di recedere unilateralmente dalla presente convenzione in tutti i casi in cui siano rilevabili pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell'Istituto da parte dell'associazione.

- **Disposizioni in materia di protezione dei dati personali**

Le Parti si vincolano, per quanto di rispettiva competenza, alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in particolare per quanto concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e dell'Autorità del Garante per la protezione dei dati personali.

- **Istruzioni operative e contabili**

Riguardo alle modalità di esposizione dei dati nel flusso UNIEMENS si forniscono, di seguito, le necessarie istruzioni da portare a conoscenza delle imprese aderenti alla Confederazione Esercenti Agricoltura Artigianato Commercio (ES.A.AR.CO.), a cui è attribuito il codice di nuova istituzione "W310".

Nel flusso UNIEMENS, le imprese nell'elemento <DenunciaAziendale>, <ContribAssistContrattuale>, <CodAssociazione> dovranno validare il nuovo codice causale "W310" avente significato di "Ass. Contr. Confederazione Esercenti Agricoltura Artigianato Commercio (ES.A.AR.CO.)" e il relativo <ImportoContributo>.

I contributi di assistenza contrattuale di che trattasi, evidenziati dai datori di lavoro nel flusso UNIEMENS con il citato codice "W310", Contestualmente a tale imputazione, la procedura stessa, al fine di rilevare il debito verso la Confederazione Esercenti Agricoltura Artigianato Commercio (ES.A.AR.CO.).

Le Sedi procederanno alla stampa della reportistica a disposizione generata dalla procedura in triplice copia.

Una copia è destinata alle imprese che hanno versato il contributo di assistenza contrattuale, con l'indicazione del periodo contributivo e dell'ammontare del versamento.

Un'altra copia della stampa di detto report deve essere inviata all'Ufficio competente per la contabilità della sede ed una copia deve rimanere agli atti dell'Ufficio amministrativo.

Le somme riscosse devono essere accreditate alla sopra citata associazione al netto del rimborso spese e dell'eventuale imposta di Bollo, se dovuta.

Le strutture territoriali devono predisporre e trasmettere alla Confederazione Esercenti Agricoltura Artigianato Commercio (ES.A.AR.CO.) apposito rendiconto dal quale risulti:

l'ammontare dei contributi riscossi relativi alle denunce elaborate nell'anno di riferimento, per le quali sono state emesse le distinte delle imprese di cui sopra; l'ammontare delle somme corrisposte; l'ammontare delle spese e dell'imposta di bollo trattenute sui contributi riscossi.

- **Modalità di riscossione**

La riscossione dei contributi, di cui al precedente ARTICOLO 1, sarà effettuata dall'INPS, a favore delle associazioni sindacali in regola con gli obblighi contributivi, unitamente alla riscossione dei contributi obbligatori

dovuti dai datori di lavoro all'INPS, così come stabilito dal D.M 5 febbraio 1969 e successive modificazioni e integrazioni e sarà operata con le medesime modalità e la medesima periodicità.

- **Procedura di versamento**

Ai fini previsti nei precedenti articoli 1 e 2, l'associazione provvederà a comunicare, alle imprese aderenti, le opportune modalità per la concreta attuazione delle procedure di versamento.

In occasione di modifiche alle procedure per il versamento dei contributi obbligatori, sarà cura dell'INPS precisare, nelle istruzioni per le imprese, anche le eventuali variazioni relative alle modalità di evidenziazione del contributo predetto.

- **Misura del contributo**

L'INPS considererà versato a titolo di contributo di assistenza contrattuale, di cui alla presente convenzione, il solo importo che verrà indicato dai datori di lavoro nell'UNIEMENS.

Qualora il datore di lavoro non versi per intero l'importo dei contributi obbligatori dovuti, entro le scadenze previste dalla normativa vigente, la quota versata a titolo di contributo di assistenza contrattuale sarà attribuita innanzitutto a scomputo del debito per contributi previdenziali ed eventuali oneri accessori, mentre l'eventuale eccedenza verrà considerata come versata per contributo di assistenza contrattuale.

Nel caso in cui il datore di lavoro non intenda versare il contributo di assistenza contrattuale, non deve indicare nell'UNIEMENS l'importo della quota stessa.

E' escluso, per l'INPS, qualsiasi obbligo di esazione coattiva dei predetti contributi.

L'INPS non effettuerà alcun intervento diretto o di controllo nei confronti dei datori di lavoro, relativamente al versamento dei contributi oggetto della presente convenzione.

- **Costi**

L'associazione si impegna a corrispondere all'Istituto le spese affrontate per l'espletamento del servizio oggetto della presente convenzione.

Per il servizio di riscossione dei contributi per assistenza contrattuale, gli importi sono stati stabiliti per l'anno 2014 con Determinazione n. 31 in data 26 marzo 2014, sulla base delle risultanze della contabilità analitica per l'esercizio 2013.

Per la convenzione di cui trattasi è previsto il seguente importo:

- contributi per assistenza contrattuale per ogni UNIEMENS EURO 0,17

La variazione annuale dei costi sarà oggetto di apposita comunicazione scritta a seguito della quale l'associazione ha facoltà di recedere entro 60 giorni dalla stessa comunicazione.

Sono a carico dell'associazione, oltre alle spese, ogni altro onere, anche fiscale, inerente alla presente convenzione,

L'associazione si impegna ad accettare, senza riserva, le decisioni di cui Al precedenti commi del presente articolo.

- **Modalità di versamento delle quote di assistenza contrattuale**

L'INPS corrisponderà all'associazione - Sede nazionale - senza onere di interessi né a qualsiasi altro titolo, somme pari agli importi riscossi per contributi di assistenza contrattuale risultanti dall'UNIEMENS, al netto del rimborso spese.

Il versamento avverrà entro la fine del mese successivo a quello di elaborazione dell'UNIEMENS.

Unitamente al versamento di cui al primo comma, le Strutture periferiche dell'INPS metteranno a disposizione dell'associazione, con riferimento agli UNIEMENS elaborati in ciascun mese, i dati relativi alle imprese che hanno versato il contributo di assistenza contrattuale, con l'indicazione del periodo contributivo e dell'ammontare del versamento.

Qualora l'importo dell'acconto periodico dovuto all'associazione risulti inferiore ad Euro 50,00 (cinquanta/00), l'Istituto provvederà ad accantonare le somme dovute fino al raggiungimento di un importo da versare pari o superiore ad Euro 50,00.

L'INPS è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità, ove le rimesse di cui al comma precedente dovessero avvenire oltre il termine convenuto, a causa di difficoltà operative connesse alle esigenze prioritarie di assolvimento dei compiti istituzionali.

- **Fornitura dati**

Elaborando i dati dell'UNIEMENS, le Strutture territoriali INPS trasmetteranno all'associazione un apposito rendiconto dal quale risulterà:

- l'ammontare dei contributi risultanti dall'UNIEMENS nell'anno di riferimento;
- l'ammontare delle somme versate di cui al punto precedente;
- l'ammontare del rimborso spese.

- **Denominazione completa** Accreditamento alla Confederazione Esercenti Agricoltura Artigianato Commercio (ES.A.AR.CO.) dei contributi di assistenza contrattuale riscossi per suo conto.
- **Denominazione abbreviata** ACCRED. ES.A.AR.CO. CTR. RISCOSSO PER SUO CONTO.
- Il contributo è però qualificato come elemento della parte obbligatoria del contratto collettivo, e non di quella economica e normativa, quindi non vi è nessun obbligo di versare tale contributo ai fini del Durc.